

- l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione tanto a tempo pieno quanto a tempo parziale dei medici specialisti s'impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
- Tale obbligo si impone solo se le condizioni della formazione a tempo pieno di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, o quelle della formazione a tempo ridotto di cui al punto 2 dell'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, sono rispettate dai medici specialisti in formazione.
- Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede — affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva 75/362 — che la sua formazione si svolga a tempo pieno o a tempo ridotto e sia retribuita.
- Il detto obbligo tuttavia non consente di per sé al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né di individuare l'importo della stessa.

Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, quando applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa.

(<sup>1</sup>) GU C 370 del 6.12.1997.

#### SENTENZA DELLA CORTE

3 ottobre 2000

**nella causa C-58/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Heinsberg): procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Josef Corsten (<sup>1</sup>)**

**(«Libera prestazione dei servizi — Direttiva 64/427/CEE — Servizi artigianali di edilizia — Normativa nazionale che impone l'iscrizione delle imprese artigianali straniere all'albo degli artigiani — Proporzionalità»)**

(2000/C 335/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata in «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-58/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Amtsgericht Heinsberg (Germania) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Josef Corsten, decisione vertente sull'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in

seguito a modifica, art. 49 CE), 60, 65 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE, 54 CE e 55 CE), nonché della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato) (GU 1964, n. 117, pag. 1863), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 3 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e l'art. 4 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato), ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordini l'effettuazione, sul proprio territorio, di attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri ad una procedura di autorizzazione tale da ritardare o rendere più complesso l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, quando l'esame dei requisiti per l'accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi. Inoltre, l'eventuale obbligo di iscrizione presso l'albo degli artigiani dello Stato membro ospitante, ammesso che possa risultare giustificato, non dovrebbe né dar luogo a spese amministrative supplementari né implicare il versamento obbligatorio di contributi alla camera dell'artigianato.*

(<sup>1</sup>) GU C 137 del 2.5.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

3 ottobre 2000

**nella causa C-303/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana): Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contro Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana (<sup>1</sup>)**

**(«Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttive 89/391/CEE e 93/104/CE — Ambito di applicazione — Medici di unità di pronto soccorso — Durata media del lavoro — Inclusione del tempo delle permanenze — Lavoratori notturni e lavoratori turnisti»)**

(2000/C 335/31)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-303/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) e Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1) e 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 3 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Un'attività come quella di medico delle unità di pronto soccorso rientra nel campo di applicazione delle direttive del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
- 2) Il giudice nazionale, in mancanza di provvedimenti espressi di trasposizione della direttiva 93/104, può applicare la sua normativa nazionale nei limiti in cui, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività dei medici delle unità di pronto soccorso, essa soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 della detta direttiva.
- 3) Il periodo di servizio di guardia che svolgono i medici delle unità di pronto soccorso, secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario, dev'essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro e, se del caso, come lavoro straordinario ai sensi della direttiva 93/104. Per quanto concerne il servizio di guardia secondo il sistema per cui i medici debbono essere reperibili in permanenza, solo il tempo connesso alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere considerato rientrante nell'orario di lavoro.
- 4) I medici delle unità di pronto soccorso che provvedono ad effettuare servizi di guardia ad intervalli regolari durante la notte non possono essere considerati lavoratori notturni in forza del solo art. 2, punto 4), lett. b) della direttiva 93/104. La questione se la normativa nazionale sul lavoro notturno dei lavoratori soggetti ad un rapporto di diritto privato possa applicarsi ai medici delle unità di pronto soccorso, soggetti ad un rapporto di diritto pubblico, è una questione che spetta al giudice nazionale risolvere ai sensi del diritto interno.
- 5) Il lavoro svolto dai medici delle unità di pronto soccorso durante l'orario di guardia costituisce un lavoro a turni e tali medici sono lavoratori a turni ai sensi dell'art. 2, punti 5 e 6 della direttiva 93/104.

- 6) In mancanza di disposizioni nazionali che traspongano l'art. 16, punto 2), della direttiva 93/104 oppure, se del caso, che adottino espressamente una delle deroghe previste dall'art. 17, nn. 2, 3 e 4, di essa, tali disposizioni possono essere interpretate come aventi effetto diretto e, pertanto, attribuiscono ai singoli un diritto a che il periodo di riferimento per l'attuazione della durata massima settimanale del loro lavoro non superi i dodici mesi.
- 7) Il consenso espresso dalla parte sindacale nell'ambito di un contratto o di un accordo collettivo non equivale a quello dato dal lavoratore medesimo ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. b), sub i), primo trattino, della direttiva 93/104.

(<sup>1</sup>) GU C 299 del 26.9.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 ottobre 2000

**nel procedimento C-380/98: [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)]: The Queen contro H. M. Treasury (<sup>1</sup>)**

**(«Appalti pubblici — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori — Amministrazione aggiudicatrice — Organismo di diritto pubblico»)**

(2000/C 335/32)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-380/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e H. M. Treasury, ex parte: The University of Cambridge, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 delle direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli